

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR. N. 445/2000 PRESENTATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.

1. OGGETTO E FINALITÀ

Le presenti Disposizioni disciplinano l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 71 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d'ora in poi T.U.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese alla Camera di Commercio di Pavia nell'ambito dei procedimenti connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale.

2. DEFINIZIONI

Al fine delle presenti Disposizioni si intendono:

- per *dichiarazioni sostitutive di certificazione*: dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità del dichiarante, attinenti agli stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del T.U.:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

- per *dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*: dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità del dichiarante, concernenti stati, fatti o qualità personali non ricadenti tra quelli attestabili a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche non riguardanti direttamente il dichiarante, purché a sua diretta conoscenza e rese nel proprio interesse (art. 47 del T.U.);

- per *amministrazione certificante*: l'amministrazione cui è richiesta, da altra pubblica amministrazione, la verifica della corrispondenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva con le risultanze dei registri e degli archivi in possesso della stessa;

- per *controlli puntuali*: i controlli su tutte le dichiarazioni presentate nell'ambito di un procedimento in un arco temporale definito;

- per *controlli a campione*: i controlli su un numero determinato di dichiarazioni effettuate in base a criteri predefiniti;

- per *controlli mirati*: i controlli effettuati su singoli casi relativi a dichiarazioni per le quali sussistono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

3. SOGGETTI COMPETENTI ALL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI

L'effettuazione dei controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive costituisce un obbligo per l'amministrazione.

Alle operazioni di controllo provvede l'unità organizzativa responsabile del procedimento in relazione al quale sono state ricevute le dichiarazioni sostitutive.

4. CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli effettuati dagli uffici della Camera di Commercio di Pavia sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà possono essere svolti anche dopo la conclusione del procedimento a cui sono riferite, comunque entro i termini di cui all'art. 8 delle presenti Disposizioni.

Il controllo a campione rappresenta la modalità ordinaria di controllo delle dichiarazioni sostitutive; esso si esercita su un numero congruo di dichiarazioni, determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della loro correttezza.

5. MODALITA' DI ESTRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOGGETTE A CONTROLLO A CAMPIONE

Il campione è individuato quale percentuale, sul totale delle pratiche, trattate nell'ambito delle singole tipologie di procedimento, che comportano l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive.

Il Dirigente competente per materia stabilisce la percentuale dei controlli, non inferiore al 3%, delle pratiche presentate, in relazione al procedimento preso in esame, nonché le linee procedurali per l'estrazione del campione finalizzata ai controlli medesimi.

L'entità della percentuale è determinata con criteri che tendono ad ampliare i controlli nei seguenti casi:

- a) pratiche finalizzate a ottenere benefici in ogni forma di sovvenzione e agevolazione, nonché pratiche presentate nell'ambito delle procedure di gara;
- b) pratiche presentate nell'ambito di procedimenti che comportino particolari rischi per il consumatore nel caso di concessione di benefici a soggetti sprovvisti dei requisiti di legge.

Nei casi di cui al precedente comma la percentuale dei controlli non può essere inferiore al 10% delle pratiche presentate.

Il campione delle pratiche da assoggettare a controllo, nel rispetto della percentuale minima stabilita, deve essere estratto con procedure idonee a garantire un'effettiva selezione casuale.

L'individuazione delle pratiche da assoggettare a controllo può essere pertanto effettuata:

- con sorteggio periodico, riferito alle istanze presentate (o ai procedimenti avviati) nel periodo individuato come base temporale di riferimento per i controlli;
- con sorteggio una tantum, nei casi in cui sia fissato un unico termine di presentazione delle domande.

Delle operazioni di sorteggio viene redatto un succinto verbale. Il Dirigente, nel rispetto dei criteri di imparzialità e casualità, con proprio provvedimento motivato, può individuare metodologie di campionamento diverse da quelle sopra indicate, qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive.

6. CONTROLLI PUNTUALI

Il Dirigente competente può disporre l'esecuzione del controllo puntuale su determinate tipologie di procedimenti o di dichiarazioni sostitutive.

Si ricorre al controllo puntuale qualora dagli esiti dei controlli nell'arco temporale annuale precedente emergano, in riferimento ad una medesima tipologia, percentuali di dichiarazioni non veritiere superiori al 25% rispetto alla totalità delle pratiche sottoposte a controllo.

7. CONTROLLI MIRATI

I controlli mirati vengono effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, o comunque qualora emergano elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni sostitutive rappresentino in modo non corretto stati, fatti o qualità dichiarati. In ogni caso il fondato dubbio dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.

In tale ipotesi saranno oggetto di controllo non il complesso delle dichiarazioni sostitutive attinenti ad una particolare pratica, ma le specifiche dichiarazioni da cui emergono rischi di non veridicità.

Si evidenziano a titolo esemplificativo i seguenti indicatori di rischio:

- incoerenza o indeterminatezza degli stati, fatti o qualità attestati, con impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili;
- elementi sintomatici di contraddizione rispetto a dichiarazioni sostitutive aventi lo stesso o simile oggetto, rilasciate in occasione di altri procedimenti o attività e/o risultanti dal confronto tra banche dati.

8. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio non costituisce procedimento amministrativo, ma si estrinseca in uno o più atti di accertamento circa la veridicità delle dichiarazioni acquisite. Tale accertamento rappresenta la fase propedeutica all'avvio del procedimento relativo alla decadenza del beneficio conseguito a seguito di dichiarazioni non veritiere.

Pertanto l'esito del controllo può essere il seguente:

- a) mancato rilievo di elementi che determinano la non veridicità delle dichiarazioni: in tal caso si dà luogo all'archiviazione delle risultanze;
- b) individuazione di elementi di non veridicità delle dichiarazioni: in tal caso il responsabile, ai sensi degli artt. 75 e 76 del T.U., dà avvio al procedimento d'ufficio relativo alla decadenza del beneficio acquisito a seguito della dichiarazione risultata non veritiera, e informa il Dirigente per l'inoltro della denuncia all'Autorità giudiziaria, come specificato all'art. 12 delle presenti Disposizioni.

In ogni caso il responsabile del controllo registra l'esito ai fini di monitoraggio di cui all'articolo 9 delle presenti Disposizioni.

Le attività di controllo casuale e puntuale vanno intraprese non oltre 90 giorni dalla data di conclusione del procedimento a cui le medesime sono riferite. Nei casi di flussi particolarmente ingenti di istanze/denunce/segnalazioni contenenti dichiarazioni sostitutive, i Dirigenti individuano, con motivate esigenze organizzative, un diverso termine per l'esecuzione dei controlli, comunque non superiore a 180 giorni.

Nel caso del controllo mirato le attività devono essere intraprese senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla data in cui sono stati individuati gli elementi di rischio circa la veridicità delle dichiarazioni, come specificato al precedente articolo 7.

Il termine per la conclusione del procedimento d'ufficio di cui al secondo comma, lettera b) del presente articolo, finalizzato a determinare la decadenza del beneficio acquisito dal dichiarante, è di 60 giorni dalla data di comunicazione all'interessato relativa all'avvio del procedimento.

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, il controllo può essere:

- *diretto*, ovvero attraverso collegamenti per via telematica e informatica con l'amministrazione certificante;

- *indiretto presso l'amministrazione certificante*, qualora, ai fini della verifica, si renda necessario ottenere la fattiva collaborazione di quest'ultima. In tale ipotesi il responsabile richiede direttamente all'amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza dei fatti, stati o qualità personali dichiarati con quanto risulta ai propri atti; l'acquisizione del documento originale non è necessaria;

- *indiretto presso il soggetto dichiarante*: tale ipotesi vale solo per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e costituisce una tipologia di controllo da attuarsi ove non sia possibile effettuare le verifiche con le modalità sopra descritte. In alternativa il Dirigente competente può autorizzare il responsabile a compiere verifiche in loco oppure, laddove non ne abbia la competenza, a effettuare controlli, chiedendo la collaborazione di organi ispettivi della pubblica amministrazione (es. polizia comunale, ASL, ecc.).

Nel caso previsto al comma precedente, alinea 2, qualora dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 72, comma 2, del T.U., nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, non pervenga alcuna risposta da parte dell'amministrazione certificante, viene redatto apposito verbale nel quale è riportata l'impossibilità di addivenire alla conclusione del controllo, indicandone le ragioni.

9 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai fini delle attività di controllo, l'acquisizione delle informazioni e dei dati consultabili presso gli archivi delle amministrazioni certificanti è da ritenersi compatibile con la normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, in quanto effettuata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del T.U.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, è comunque vietato il trattamento di dati diversi da quelli sottoposti a controllo o ad acquisizione d'ufficio.

10 - REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

Il responsabile del controllo trasmette ogni sei mesi al Dirigente competente e all'ufficio Affari Generali un prospetto riassuntivo circa gli esiti dei controlli effettuati.

11. ERRORI, IRREGOLARITÀ ED OMISSIONI SANABILI

Se il controllo viene effettuato prima della conclusione del procedimento cui le dichiarazioni sono collegate, qualora si siano rilevati degli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili, il responsabile invita, ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del T.U., il soggetto interessato a regolarizzare o integrare le dichiarazioni sostitutive, fissando un termine non superiore a 30 giorni.

In caso di mancata regolarizzazione – se trattasi di procedimento su istanza – il responsabile del procedimento predispone il preavviso di diniego, ovvero – se trattasi di procedimento su segnalazione certificata di inizio attività – dà avvio al divieto di prosecuzione dell'attività, dandone comunicazione all'interessato.

A titolo indicativo possono essere considerati meri errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili:

a) vizi nella dichiarazione sostitutiva – non riguardanti la sussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio – che consentano ugualmente di utilizzare la dichiarazione medesima, ai fini procedurali, attraverso una semplice rettifica;

b) incompletezza della dichiarazione sostitutiva, tale da rendere comunque comprensibile il significato della dichiarazione stessa per gli aspetti rilevanti per il procedimento;

12. CONSEGUENZE DEL RISCONTRO DI FALSE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni sostitutive rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, del T.U. sono considerate come rese a pubblico ufficiale. Il comma 1 dell'art. 76 del T.U., prevede che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato T.U. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Anche l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Se nel corso dell'attività di controllo emergono false dichiarazioni, il responsabile del controllo ne informa senza indugio il Dirigente per l'inoltro della denuncia alla competente Autorità giudiziaria.

Inoltre, accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità non rientranti negli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili di cui all'art. 71 comma 3 del T.U., il responsabile - qualora trattasi di dichiarazioni relative a segnalazioni certificate di inizio attività - dà avvio al procedimento per l'inibizione dell'attività.

In caso di dichiarazioni relative a istanze, il responsabile predisponde il provvedimento di diniego, se l'accertamento viene effettuato prima della conclusione del procedimento, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/1990; nei casi in cui gli esiti del controllo avvengano successivamente alla conclusione del procedimento, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la falsità dei documenti presentati dà luogo al procedimento per la decadenza del beneficio da parte del soggetto dichiarante. Il procedimento si conclude nel termine indicato dall'articolo 8, comma 6 delle presenti Disposizioni.